

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

Aprè la discussione dell'argomento all'ordine del giorno l'Assessore con delega all'Edilizia – Urbanistica – al Patrimonio e alla Viabilità Arch. Loris Bertazzini: “Rivediamo il Regolamento per introdurre alcune correzioni predisposte anche con la collaborazione tecnica del Responsabile del Settore Demografico, tenendo conta delle osservazioni delle Consulte Locali. Faccio presente che le modifiche che riteniamo di apportare servono a disciplinare alcune casistiche che di fatto si sono presentate e delle quali non si era tenuto conto e a rendere il servizio più idoneo a soddisfare le esigenze dei cittadini.”

Entrano i Consiglieri Guerrini Lia, Venturi Mauro e Pattuelli Federico.

Interviene il **Consigliere Babini Michele (Capogruppo Partito Comunista – Rifondazione)**: “Le modifiche indicate sono sicuramente atti dovuti. Tuttavia è un Regolamento che ha avuto una lunga gestazione è da tanto tempo che se ne parla; credo anche che sia un Regolamento difficile da applicare. Temo, però che fra pochi mesi torneremo a discuterlo. Siamo contrari a questo Regolamento nel suo complesso ma non alle modifiche da apportare allo stesso.”

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Pasquali Aldino Silvano (Capogruppo Partito Repubblicano Italiano)**: “Siamo a decidere delle modifiche e non invece sul resto del Regolamento. Credo che siano solo migliorative, per cui siamo favorevoli.”

Interviene anche il **Consigliere Pattuelli Fedrico (Capogruppo Lega Nord Romagna per l'indipendenza della Padania)**: “Faccio una contestazione ed espongo la mia critica all'articolo relativo alla possibilità concessa ai componenti la famiglia anagrafica di richiedere il loculo, soprattutto se si fa riferimento alla famiglia di fatto, perchè se in vita i conviventi non hanno voluto ratificare e regolarizzare la propria posizione, non vedo perché gli si debba dare il modo di avere un'unione eterna post mortum. Inoltre non vorrei che fosse un primo passo per parificare unioni di fatto a quelle regolari. Riconoscimento e parificazione osteggiati dal mio partito compreso il fatto. Il mio sarà un voto contrario.”

Entra il Consigliere Benvenuti Andrea, esce il Consigliere Fenati Giorgio.

Prende la parola il **Consigliere Venturi Mauro (Capogruppo L'Ulivo per Alfonsine)**: “Dopo l'intervento del Consigliere Pattuelli io mi sento un discriminato visto la mia posizione. Però dico che quanto si va ad approvare per modificare il Regolamento non sfalda i principi del codice civile si vuole solo creare una modalità per e più completa per risolvere alcuni casi che si sono presentati ad Alfonsine.”

Interviene il **Responsabile del settore Demografico Antonini Floriano**: “Vorrei solo precisare che pur avendo previsto questo ampliamento della norma al membro

della famiglia anagrafica, il Comune non può parificare le unioni di fatto alle coppie sposate. Si concede solo la possibilità di concedere l'uso del loculo ad un componente della famiglia come previsto da una legge statale. Va comunque detto che tale principio era già presente nel Regolamento, relativamente alla disciplina delle tombe di famiglia (ex art. 62).”

Riprende la parola il **Consigliere Pattuelli Federico**: “Faccio la mia dichiarazione di voto: vorrei dire che una modifica è stata fatta, la categorie del componente della famiglia anagrafica è un qualcosa di più e diverso, coniuge e componenti della famiglia anagrafica sono cose diverse.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio di Polizia Mortuaria per renderlo più rispondente alle necessità ed alle aspettative dei cittadini, senza però modificare le linee guida che hanno ispirato la formazione dell'intero Regolamento;

Visto il D.P.R. 10/09/1990, n. 285;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio di Polizia Mortuaria, approvato con delibera consigliere n. 22 del 04/05/2000;

Visto il Decreto Legislativo del 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto Comunale;

(INSERIRE PARERE CONSULTE)

Dato atto che, ai sensi del primo comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo del 18/08/2000, n. 267, è stato espresso il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile del Settore;

Tutto ciò premesso, procedutosi con votazione palese si ottiene il seguente risultato;

Favorevoli n. 12	L'Ulivo per Alfonsine; Pasquali Aldino Silvano, Fabbri Raffaele, Golfieri Enrico (Partito Repubblicano Italiano);
Contrari n. 1	Pattuelli Federico (Lega Nord Romagna per l'indipendenza della Padania);
Astenuti n. 3	Babini Michele, Fabbri Claudio (Partito Comunista – Rifondazione); Barbieri Bruno Espedito (Alfonsine 2000);

IL PRESIDENTE

constatato il risultato della votazione con l'assistenza dei Consiglieri designati scrutatori ne proclama l'esito.

Il Consiglio Comunale con voti come sopra espressi:

DELIBERA

di apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio di Polizia Mortuaria, approvato con delibera consigliere n. 22 del 04/05/2000:

a) Modifiche all'art. 61

1) Al secondo comma è aggiunta la lettera:

"f) in presenza di feretro proveniente da altro cimitero o da altra sepoltura per la concessione di loculo/i";

2) Al terzo comma la lettera A1) è sostituita da:

"A1) A domanda del coniuge o di un parente o affine entro il quarto grado o di un erede o di un membro della famiglia anagrafica alla data del decesso, dietro attestazione che nel loculo deve esservi tumulata la salma della persona appena deceduta oppure i resti, le ceneri o il feretro di cui al precedente secondo comma lettere c), e) ed f). In questi casi può essere concesso un ulteriore loculo, contiguo a quello concesso per l'immediato utilizzo, per la futura propria sepoltura oppure di quella del coniuge superstite o di un parente o affine fino al secondo grado della persona la cui salma o il cui feretro è stato tumulato nel loculo utilizzato. Qualora nel loculo utilizzato siano tumulati i resti mortali o le ceneri di più persone, nella concessione deve essere indicato il nome della persona defunta cui fare riferimento per l'individuazione degli aventi diritto ad essere sepolti nel contiguo loculo vuoto";

3) Il sesto comma è sostituito da:

"6) L'assegnazione in concessione dei loculi o delle cellette ossario o delle cellette per urne cinerarie dovrà avvenire solo in ordine progressivo seguendo una linea continua con inizio dall'alto a sinistra verso il basso e quindi verso l'alto e così di seguito fino alla fine della campata o dell'intero lotto. Più specificatamente:

A) numerati i loculi o le cellette ossario o le cellette per urne cinerarie di una campata e dell'intero lotto, le concessioni saranno rilasciate secondo l'ordine cronologico della presentazione della domanda, seguendo la progressione della numerazione dei loculi o delle cellette ossario o di quelle per urne cinerarie;

B) la procedura di cui al precedente punto A) deve essere utilizzata anche per l'assegnazione dei loculi o delle cellette ossario o delle cellette per urne cinerarie comunque rientrati nella disponibilità del Comune, seguendo la progressione della numerazione esistente. In presenza di legittima richiesta di concessione di due loculi o cellette ossario o cellette per urne cinerarie contigui, dovranno essere concessi, seguendo la stessa procedura, i primi due loculi contigui disponibili;

C) qualora il Comune abbia stabilito una tariffa differenziata per la concessione dei loculi, la procedura di cui ai punti precedenti si applica distintamente per ogni fascia omogenea di tariffa;

4) Nel settimo comma le parole "primo grado" sono sostituite da "primo grado e, solo in linea collaterale, parenti di secondo grado";

b) Modifiche all'art. 65

- 1) Il quarto comma è abrogato;

c) Modifiche all'art. 66

- 1) Il secondo comma è sostituito da: “2) I loculi o le cellette ossario o le cellette per urne cinerarie concessi in vigore del presente regolamento ritorneranno automaticamente nella disponibilità del Comune nel caso di traslazione del feretro o dei resti mortali o delle ceneri in altra sede, anche all'interno del cimitero. Spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari al 35% della tariffa in vigore alla data dell'autorizzazione alla traslazione”;
- 2) E' aggiunto il comma: “2bis) I loculi o le cellette ossario o le cellette per urne cinerarie concessi in vigore di precedenti regolamenti, nel caso di traslazione del feretro o dei resti mortali o delle ceneri in altra sede, anche all'interno del cimitero, ritorneranno automaticamente nella disponibilità del Comune solo se ciò è espressamente previsto nelle singole concessioni ed avranno diritto al rimborso eventualmente stabilito nelle concessioni stesse”;
- 3) E' aggiunto il comma: “2 ter) Per tutte le concessioni di loculi o di cellette ossario o di cellette per urne cinerarie nelle quali non sia previsto, nel caso di traslazione del feretro o dei resti mortali o delle ceneri in altra sede, il ritorno automatico degli stessi nella disponibilità del Comune, il concessionario o gli aventi titolo sulla concessione possono presentare una rinuncia volontaria alla concessione stessa che il Comune ha facoltà di accettare, riconoscendo al concessionario o agli aventi titolo sulla concessione il rimborso di una somma pari al 35% della tariffa in vigore alla data dell'accettazione della rinuncia”.